

**“Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio taxi e auto
da noleggio con conducente”**

Regolamento comunale per l'esercizio del servizio taxi e n.c.c.

Art. 1 Disciplina del servizio

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.
- 2) Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - a) Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - b) R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 86;
 - c) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, artt. 19, punto 8 e 85;
 - d) D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
 - e) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - f) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
 - g) D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - h) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - i) Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
- 1) Legge Regione Marche 6 aprile 1998 n. 10 (norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).
- 3). Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare

Art. 2 Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono espletati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio di taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

4. Lo stazionamento delle autovetture avviene su aree pubbliche per quelle da taxi e all'interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura. Le aree di stazionamento dei taxi sono determinate dal Dirigente preposto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 13, e sono contrassegnate mediante segnaletica orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 136, comma 18, del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Art. 3 Condizioni di esercizio

L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali salvo il potere di conferimento delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

1. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal suo titolare che può avvalersi per lo svolgimento del servizio di collaboratori familiari o, nei casi previsti dall'art. 10 della legge n. 21 del 1992, di sostituti temporanei alla guida.
2. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal suo titolare o a mezzo di collaboratore familiare, dipendenti o soci.
3. In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21 del 1992, le figure giuridiche e le forme organizzative compatibili con l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio sono le seguenti:
 - a) impresa individuale di taxi o di noleggio in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. A, legge n. 21 del 1992);
 - b) impresa individuale di noleggio non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana e pertanto non iscritta all'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985, qualificandosi in tal caso come impresa privata di natura industriale o commerciale (art. 7, comma 1, lett. D, legge n. 21 del 1992)
 - c) società cooperativa di produzione e lavoro, a proprietà collettiva, cui sono conferiti nelle forme legali le licenze o le autorizzazioni ed i relativi veicoli iscrivibili, sussistendone i requisiti soggettivi e oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. B, legge n. 21 del 1992);
 - d) cooperativa di servizio, da costituirsi sotto forma di società consortile in forma cooperativa, a responsabilità limitata o illimitata, con mantenimento in capo ai singoli soci della titolarità della licenza o dell'autorizzazione nonché della qualità dei titolari di impresa artigiana, industriale o commerciale, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);
 - e) cooperativa di servizio di natura consortile operante nel servizio taxi, assimilabile a quella di cui alla precedente lett. d) e tuttavia, che si qualifica in quanto intestataria di licenze di esercizio plurimo o collettivo, acquisite alla scorta del conferimento da parte dei soggetti associati delle singole licenze e dei relativi veicoli, con mantenimento in capo ai singoli soci della qualità di titolari di impresa artigiana, iscrivibile, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi di qualifica artigiana, nella sezione separata dell'Albo di cui alla legge n. 443 del 1985 (art. 7, comma 1, lett. b, legge n. 21 del 1992);
 - f) consorzi e società consortili in genere, anche in forma cooperativa, a responsabilità illimitata o limitata, costituiti in modo conforme all'art. 6 della legge n. 443 del 1985 ed obbligatoriamente

iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane, nonché società in nome collettivo;

5. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
6. Debbono osservarsi le disposizioni in materia di divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 21 del 1992.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773 del 1931, fatte salve le esclusioni previste dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione.
8. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di autoservizio pubblico non di linea di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre, al personale addetto ai servizi, l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

Art. 4 Caratteristiche dei veicoli

1. Il veicolo deve essere collaudato per almeno cinque posti e non più di 9;
2. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 21 del 1992, si provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - a) "Comune di Falconara Marittima" e relativo stemma comunale;
 - b) numero d'ordine progressivo;
 - c) dicitura in colore nero "servizio pubblico".
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - "Comune di Falconara Marittima" e relativo stemma comunale;
 - numero d'ordine progressivo;
 - dicitura in nero "N.C.C."
5. In relazione all'art. 2 del D.M. 19 novembre 1992, che attua l'art. 12, comma 6, della legge n. 21 del 1992, è consentita l'installazione di una fascia mono o policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 cm.. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.
6. Si applicano ai veicoli adibiti a taxi ed a noleggio con conducente le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 in materia di disposizioni antinquinamento.

Art. 5 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. E' consentito l'accesso al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi, rimessa per il noleggio con conducente), con richiesta a vista o con altro mezzo di comunicazione. E' consentita la chiamata con prenotazione per qualsiasi destinazione previo assenso del conducente.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8

Cumulo di licenze e autorizzazioni

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. con autovettura.
3. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. ove eserciti natanti.

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992.
2. Il concorso è indetto dal Dirigente competente per materia di norma, entro sessanta giorni dalla data alla quale si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, una o più licenze o autorizzazioni.
3. Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di qualsiasi Provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato della Comunità Economica Europea.

Art. 10 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale sarà riunita la competente commissione per l'esame delle domande pervenute.

Art. 11 Commissione consultiva

1. E' istituita, con provvedimento della Giunta la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto persone non di linea, i cui componenti sono così designati:
 - a) **Dirigente Servizio competente** che la presiede;
 - b) **Due componenti** delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
 - c) **Due componenti** designati congiuntamente dalle associazioni degli utenti presenti a livello locale.
2. Per ogni componente effettivo sono nominati, con la stessa procedura, i rispettivi supplenti i quali partecipano alle sedute della commissione in caso di impedimento del titolare.
3. La commissione di cui al comma 1 dura in carica **cinque anni** a decorrere dalla data dalla quale è istituita.
4. I componenti la commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
5. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Dirigente competente per materia.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti.

7. L'astensione equivale a voto favorevole ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; vi è l'obbligo dell'astensione per quei membri che abbiano un interesse personale all'argomento in trattazione; parimenti devono astenersi quando si tratti di un interesse di loro parenti od affini sino al quinto grado, e del coniuge; l'astensione dal voto, in tali casi, non è computata ai fini del risultato della votazione;
8. Il membro di commissione che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute della commissione per tre volte consecutive, decade dall'incarico.
9. La fissazione dell'ordine del giorno e la convocazione della commissione spettano al Presidente che vi è in ogni caso tenuto su richiesta di convocazione, articolata per argomenti, inoltrata da almeno due componenti la commissione stessa.
10. Spetta alla commissione:
 - a) elaborare studi e proposte, di carattere generale o particolare, comunque attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre al comune, alla provincia ed, eventualmente, alla regione di competenza;
 - b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al servizio di taxi e di noleggio con conducente
 - c) esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali è fissato l'organico di cui alla lett. b) del presente comma;
 - d) avanzare proposte in materia di tariffe per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

Art. 12

Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, la Giunta istituisce un'apposita commissione di concorso così composta:
 - a) Dirigente o funzionario del Settore competente per materia, che la presiede;
 - b) Due esperti in materia.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione nel rispetto del termine di cui all'art. 10, lett. d).
3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Dirigente competente per materia.

Art. 13

Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all'art. 14;
2. La commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) Avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti

- all'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;
- b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della Comunità Economica Europea;
 - c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei mesi;
 - d) l'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persona con ridotta capacità motoria; in tal caso l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
 - e) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) c) e d) costituisce titolo preferenziale: l'età anagrafica più elevata;
 - f) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;
- 3. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
 - 4. La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
 - 5. La graduatoria di cui al comma 4 ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è approvata dalla commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.
 - 6. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, semprechè valida.
 - 7. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 14

Presentazione delle domande

- 1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall'apposito bando, indicando generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.
- 2. Le domande di cui al comma 1 debbono inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ed essere comunque corredate con la seguente documentazione:
 - a) Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti od autocertificazione resa con le modalità previste dalle norme vigenti;
 - b) Idonea documentazione od autocertificazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell'art. 13.

Art. 15
Assegnazione e rilascio della licenza

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, tenuto conto della graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, il Dirigente competente per materia.
2. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione di cui comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti, in particolare:
 - a) dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - b) per le imprese già esercenti l'attività, dell'iscrizione al Registro delle Imprese (REA) presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla legge n. 443 del 1985;
 - c) della proprietà o comunque, di avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;
 - d) di disporre, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del veicolo fuori servizio;
 - e) di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni.
3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene comportanti l'interdizione da una professione o ad un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;
 - b) l'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
 - e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. Sono fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 86 e 121 del R.D.: n. 773 del 1931 in materia di rimesse e di iscrizione al registro dei mestieri ambulanti in qualità di conduttore.

Art. 16
Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.

Art. 17
Effettuazione controlli

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a rinnovo quinquennale, al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima del suddetto termine ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 18
Trasferibilità del titolo autorizzatorio

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, ovvero:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) si divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persona in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2 della legge n.21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Sindaco comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi.
5. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare:
 - a) non può essere assegnata, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;
 - b) non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione, per atto tra vivi o per causa di morte, prima che sia decorso un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.
7. La condizione di cui al comma 6 è accertata, per i Comuni diversi da quello precedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi con autocertificazione;

Art. 19
Norme comportamentali

1. Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:
 - a) prestare il servizio con regolarità;
 - b) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - c) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi o altro sistema, la condizione di taxi libero o occupato;
 - d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - g) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - h) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
 - i) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
 - j) osservare gli orari del lavoro;
 - k) avere a bordo il tassametro omologato e piombato dall'Autorità Municipale competente, il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall'utente con cifre e supplementi ben leggibili; il tassista è tenuto a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del nuovo sigillo; il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e chilometraggio) e deve essere messo in funzione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione o venga interrotto dall'utente; in caso di guasto del tassametro il tassista è tenuto ad informare il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta; in tal caso l'importo sarà calcolato su base approssimativa relativamente al percorso effettuato.
- l) Prestare servizio nell'ambito territoriale oggetto di concessione fatto salvo il caso di soggetti ritenuti palesemente pericolosi, drogati o in stato di ebbrezza.
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o pattuita;
 - d) adibire alla guida del veicolo conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21 del 1992;
 - e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune;
 - g) caricare sul veicolo più persone di quelle consentite dalla carta di circolazione.
3. Sono comunque a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.

Art. 20
Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato, indicato dal tassametro.

Art. 21 Trasporto di disabili

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 22 Idoneità dei veicoli e loro sostituzione

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Municipale di accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia che dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31.
3. E' autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo.

Art. 23 Tariffe

1. Le Tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito);
2. La tariffa di cui al comma 1 è base multipla per il servizio urbano mentre è ammessa la libera contrattazione per il servizio extraurbano.
3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono fissate entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con noleggio con conducente, si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.
5. Possono essere stipulati con soggetti terzi sia pubblici che privati (quali abbonamenti, carte prepagate ecc.) altri tipi di convenzione, oltre a quelli di cui al precedente capoverso, per l'esercizio dell'attività.

Art. 24
Turni e orari di servizio

1. Il servizio di taxi è regolato, di norma, sulla base di turni ed orari stabiliti in via autonoma dalla categoria e comunicati all'Amministrazione comunale.
2. In caso di gravi disservizi, i turni e gli orari di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.
3. E' vietato prestare servizio durante i turni di riposo se non concordati preventivamente con le rappresentanze della categoria e con il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.
4. E' consentito, da parte dell'operatore, prelevare l'utente su prenotazione durante il turno di riposo.

Art. 25
Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in un luogo pubblico, nelle apposite aree di sosta, ben visibili ed accessibili a tutti gli utenti individuate con apposita ordinanza comunale.
2. I tassisti devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo, è consentita la partenza con chiamata di prenotazione.
3. Lo stazionamento delle autovetture adibite a noleggio con conducente è consentito solo all'interno dell'autorimessa e l'uscita è consentita solo su richiesta.

Art. 26
Trasporto bagagli ed animali

1. E' obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite ai sensi dell' art. 23; deve essere sempre effettuato a titolo gratuito il trasporto di carrozzelle al seguito di disabili.
2. E', inoltre, obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale specifica fattispecie.

Art. 27
Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 28
Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a) Servizio di taxi con autovettura: n.12;

- b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (4 posti + 1): n.2 autorizzazioni;
- c) servizi di noleggio con conducente mediante autovettura (8 posti + 1): n. 2 autorizzazioni.
- 2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti.
- 3. L'organico di cui al comma 1 è unicamente riferibile ad autovetture ed ad un corrispondente numero di licenze e autorizzazioni.
- 4. Le modifiche di organico sono approvate dal Consiglio comunale, sentita la commissione consultativa di cui all'art. 11.

Art. 29 Attività di controllo

- 1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea, è svolta dalla Polizia Municipale.

Art. 30 Sanzioni

- 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono puniti nel seguente modo:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/98 nei casi ivi previsti;
 - b) in caso di esercizio dell'attività con il tassametro non funzionante o privo di sigillo si applicano le sanzioni previste dalla Legge 689/81, fino ad un massimo di L. 1.000.000;
 - c) in caso di rifiuto immotivato della prestazione (corsa urbana) si applicano le sanzioni previste dalla Legge 689/81, fino ad un massimo di L. 1.000.000;
 - d) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui agli artt. 31 e 32: in tal caso, i provvedimenti vengono comunicati, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della M.C. e dei trasporti in concessione.
- 2. L'accertamento e la contestazione della violazione agli addetti ai servizi di polizia municipale, ai sensi della L.R.M. 5/7/83, n. 16.

Art. 31 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

- 1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono sospese, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) Violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art.30;

- c) Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - d) Prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) Fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva.
 3. La sospensione è disposta dal Dirigente competente per materia.

Art. 32

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:
 - a) Quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
 - b) A seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 31;
 - c) Quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18;
 - d) Quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
 - e) Quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della L.R. 6 aprile 1998, n. 10;
 - f) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La revoca è disposta dal Dirigente competente per materia.

Art. 33

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente per materia.

Art. 34

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono, previa comunicazione al Comune che rilascia la licenza, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio di Ancona e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;

- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18/4/1962, n. 230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
 4. I titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/Bis del Codice Civile.
 5. Alla comunicazione di cui al 1° capoverso del presente articolo dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero apposita autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo.
 6. Nella Comunicazione dovrà essere indicata la motivazione della sostituzione e dovrà essere allegato:
 - nel caso di sostituzione di cui alla lettera a) il certificato medico, in originale o copia autentica, attestante la malattia, l'inabilità, la gravidanza, il puerperio;
 - nel caso di sostituzione di cui alla lettera b) copia della cartolina di precetto o relativa autocertificazione;
 - nel caso di sostituzione di cui alla lettera d) copia dell'ordinanza prefettizia o relativa autocertificazione;
 - nel caso di sostituzione di cui alla lettera e) copia della nomina o relativa autocertificazione.

Art. 35

Sostituzione delle autovetture

1. Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza la regolare autorizzazione da parte dell'Autorità comunale.
2. Il concessionario della licenza è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al Comune l'immissione in servizio della nuova autovettura non appena sarà stata collaudata dall'ispettorato della Motorizzazione Civile.
3. In nessun caso l'autovettura potrà essere adibita al servizio se non avrà subito il suddetto collaudo.
4. In qualunque caso di sinistro o riparazione dell'autovettura il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune.

Art. 36

Autovettura di riserva

1. E' consentito agli esercenti l'attività di taxi di dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri operatori del settore, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto o incidente, previa apposita comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 37
Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.

INDICE

Art. 1 – Disciplina del servizio	pag. 2
Art. 2 – Definizione del servizio	pag. 2
Art. 3 – Condizioni di esercizio	pag. 3
Art. 4 – Caratteristiche dei veicoli	pag. 4
Art. 5 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 4
Art. 6 – Ambiti operativi territoriali	pag. 5
Art. 7 – Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione	pag. 5
Art. 8 – Cumulo di licenze e autorizzazioni	pag. 5
Art. 9 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 10 – Contenuti del bando	pag. 6
Art. 11 – Commissione consultiva	pag. 6
Art. 12 – Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazioni	pag. 7
Art. 13 – Attività della commissione di concorso e criteri preferenziali	pag. 7
Art. 14 – Presentazione delle domande	pag. 8
Art. 15 – Assegnazione e rilascio della licenza	pag. 9
Art. 16 – Inizio del servizio	pag. 9
Art. 17 – Effettuazione controlli	pag. 10
Art. 18 – Trasferibilità del titolo autorizzatorio	pag. 10
Art. 19 – Norme comportamentali	pag. 11
Art. 20 – Interruzione del trasporto	pag. 11
Art. 21 – Trasporto di disabili	pag. 12
Art. 22 – Idoneità dei veicoli e loro sostituzione	pag. 12

Art. 23 – Tariffe	pag.12
Art. 24 – Turni ed orari di servizio	pag.13
Art. 25 – Stazionamento taxi	pag.13
Art. 26 – Trasporto bagagli ed animali	pag.13
Art. 27 – Forza pubblica	pag.13
Art. 28 – Organico dei veicoli	pag.13
Art. 29 – Attività di controllo	pag.14
Art. 30 – Sanzioni	pag.14
Art. 31 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione	pag.14
Art. 32 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione	pag.15
Art. 33 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	pag.15
Art. 34 – Sostituzione alla guida	pag.15
Art. 35 – Sostituzione delle autovetture	pag.16
Art. 36 – Autovettura di riserva	pag.16
Art. 37 – Norme transitorie	pag.17

